

Fisco internazionale

LA VOLUNTARY DISCLOSURE

La Svizzera «apre» al rientro

Il ministro: «Subito l'accordo con l'Italia» - Per l'operatività basta la stipula

Alessandro Galimberti

Lino Tertizi

LUGANO

Un accordo che dimezza la prescrizione fiscale - da 10 anni (paese *black-list*) a cinque (paese limitatamente *white*) - favorisce chi rimpatria e, sotto certi aspetti, penalizza l'Italia che incasserebbe l'Irpef (il grosso della partita fiscale) solo a partire dall'annualità 2010.

La legge sulla voluntary disclosure, votata definitivamente dal Senato giovedì scorso e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha un paragrafo che, pur nella sua genericità, nasce per agevolare specificamente il rientro dalla Svizzera (dove sta l'85% del "nero" in fuga dall'Italia). Un paragrafo molto chiaro: se lo stato «a regime fiscale privilegiato» entro due mesi dall'entrata in vigore della legge sulla voluntary disclosure «stipula» con Roma un accordo «che consenta un effettivo scambio di informazioni», le sanzioni da monitoraggio fiscale scendono al minimo, 3% sul capitale. Non solo: la prescrizione fiscale (che si definisce «accertamento») scende da 10 a 5 anni. Quindi, a queste condizioni, un patrimonio costituito per esempio nel 2008 passerebbe indenne dal 45% di tasse, Irpef + locali.

La norma non consentirà comunque operazioni dell'ultima ora: nello scambio automatico di informazioni del futuro accordo saranno compresi «anche elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la stipula e quella di entrata in vigore».

Sul versante svizzero la fiducia certo non manca: «In sessanta giorni l'accordo ci sarà». Eveline Widmer-Schlumpf, ministro delle Finanze, si dichiara ottimista sulla possibilità di intesa nei tempi previsti dalla legge sulla *voluntary disclosure*.

«Ora sappiamo di avere sessanta giorni (dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ndr) per decidere cosa fare», ha detto il ministro svizzero, aggiungendo che «saranno intensificati i contatti sia a livello tecnico che politico». La volontà del Governo confederato è chiaramente quella di arrivare ad un accordo con Roma nei pur stretti tempi previsti. «Sono anni che stiamo lavorando per un accordo» ha detto ancora Widmer-Schlumpf, rassicurando sulle possibilità dell'intesa. Un accordo entro sessanta giorni farebbe uscire la Svizzera dalle liste nere fiscali italiane, in cambio dell'adesione di Berna allo scambio automatico di informazioni e dunque del superamento del segreto bancario. Il Governo elvetico ha dichiarato più volte di voler aderire allo scambio automatico in sede Ocse per quel che riguarda i clienti esteri non residenti nella Confederazione (per quelli residenti il segreto bancario non è in vigore).

Lo volontà di chiudere con l'Italia dunque c'è, anche perché rimanere nelle liste nere significherebbe da un lato sanzioni più elevate nell'ambito dell'autodenucia, dall'altro continuare a subire un danno nei rapporti tra le imprese al di qua e al di là della frontiera.

Rimangono però due punti aperti. Il primo sui tempi istituzionali elvetic per l'intesa dei sessanta giorni. Se sarà necessaria una immediata ratifica parlamentare a Berna (ma il testo della legge italiana sgombererebbe il campo da equivoci), si viaggerà per molti aspetti sul filo. Se invece bastasse, come sembra chiaro dalla volontà del legislatore italiano, la firma del Governo elvetico in prima istanza per attuare l'accordo, allora le possibilità del varo dell'intesa sarebbero maggiori.

Il secondo punto è legato ai contenuti dell'accordo dei sessanta giorni. Dato per scontato che dovrà esserci l'adesione allo scambio automatico, troveranno spazi anche altri capitoli? I tempi stretti lascerebbero supporre di no. D'altro canto, però, da tempo Berna e Roma stanno negoziando su altri dossier, dall'accesso al mercato italiano dei servizi finanziari, a questioni legate a Campione d'Italia e la tassazione dei frontalieri italiani. Quest'ultimo dossier interessa, per ovvi motivi, il Canton Ticino, sede di lavoro di molti frontalieri italiani. Interrogata sulla possibilità di un accordo anche su questo dossier, la Widmer-Schlumpf ha risposto che «ci sarà». Una risposta beneaugurante, certo, ma che ancora non chiarisce se anche questo capitolo potrà passare dentro l'ambito dei sessanta giorni o se su questo, come su altri capitoli, occorrerà invece andare avanti più a lungo, dopo la firma su liste nere e scambio automatico.

Da Berna

Il titolare delle Finanze Widmer-Schlumpf ottimista sulla possibilità di intesa in due mesi

Dopo la firma con l'Italia

Il trattato dimezzerà la prescrizione e ridurrà i costi della regolarizzazione

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE



SUL SOLE 24 ORE
LA GUIDA COMPLETA
ALLA VOLUNTARY

Il Sole 24 Ore di giovedì 11 dicembre proporrà ai lettori una Guida completa alla voluntary disclosure. Nella Guida saranno

spiegati nel dettaglio la procedura per la regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero e per quelle in Italia, i costi dell'operazione e tutte le implicazioni e le coperture anche penali di chi presenterà la domanda di adesione

Il Sole 24 ORE.com



IL PROVVEDIMENTO

Il testo della legge spiegato articolo per articolo

Sul sito internet del Sole 24 Ore è disponibile, nella sezione Norme e tributi, il testo della legge sul rientro dei capitali approvato definitivamente il 4 dicembre scorso e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale»

www.ilssole24ore.com

L'ANALISI

Paolo Bernasconi

Rogatorie fiscali a retroattività limitata

«Avvocato, dopo lo scambio automatico il Fisco potrà cercare anche indietro negli anni?»

No, lo scambio automatico riguarderà solamente le informazioni bancarie riguardanti un periodo successivo a quello dell'entrata in vigore degli accordi bilaterali stipulati fra gli Stati. Questo principio è codificato dalla Convenzione di Vienna sui trattati internazionali. Però, gli Stati contraenti potranno anche prevedere un'applicazione retroattiva. Ciò sembra potersi escludere riguardo al futuro regime per una ragione di tipo tecnico: la massa di informazioni da scambiarsi richiede una piattaforma informatica nazionale compatibile con quella dell'altro Paese con cui deve avvenire lo scambio automatico. Siccome la Svizzera ha previsto che il reperimento delle informazioni presso le banche avverrà solo nel 2017, sembra scaturire che lo scambio automatico non possa riguardare informazioni precedenti al 2017. Però, salvo esplicita (e alquanto improbabile) eccezione prevista nei trattati, l'agenzia delle Entrate italiana che dovesse ricevere informazioni riguardanti patrimoni non dichiarati presso conti svizzeri, alle Bahamas, a Montecarlo, a Singapore, a Vaduz, eccetera, potrà utilizzarli per alimentare una rogatoria fiscale o giudiziaria penale, indirizzata alle autorità svizzere o di altri Paesi. Infatti, per le rogatorie internazionali non vi sono limiti all'applicazione retroattiva. Se però la rogatoria sarà fatta dall'autorità fiscale, la legge federale svizzera sulla cooperazione internazionale in

materia fiscale prevede una barriera temporale, ossia il 1° febbraio 2013. Ciò varrà anche per le rogatorie di gruppo, nelle quali non sarà più necessario indicare il nome della persona oggetto del procedimento fiscale in Italia, bastando invece indicare una categoria di persone che abbiano tenuto un determinato comportamento. Questo limite vale anche per le rogatorie fondate sulla clausola di informazioni prevista dalla Convenzione contro la doppia imposizione tra l'Italia e la Svizzera, nel caso in cui dovesse essere firmata tra i due governi. In questo caso, le autorità fiscali italiane potrebbero ottenere informazioni nell'interesse non soltanto di un procedimento per frode fiscale, bensì anche per omessa dichiarazione fiscale e addirittura nell'interesse della procedura di accertamento fiscale. La collaborazione fondata su questa clausola allargata verrà comunque concessa anche ai Paesi che non avessero ancora ratificato una convenzione di doppia imposizione conforme ai requisiti minimi dell'Ocse, qualora il Parlamento svizzero dovesse approvare il progetto di legge in consultazione dal 22 ottobre scorso da parte del Governo per l'applicazione unilaterale dello standard Ocse sullo scambio di informazioni su domanda. Anche questa futura legge, però, ha limitato le possibilità rogatorie solo al periodo fiscale che inizia il 1° gennaio dell'anno seguente la sua entrata in vigore. La Convenzione Interfipol, firmata nel 1988, rafforzata nel 2011 e successivamente sottoscritta da tutti i membri del G20, prevede la sua applicabilità esclusivamente a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente l'entrata in vigore, salvo però che due o più Paesi si accordino riguardo all'applicabilità anche a un periodo fiscale anteriore.

In definitiva, non sembra da escludere il rischio della possibilità per le autorità fiscali straniere di ottenere informazioni e documentazione che risalgono nel passato anche per parecchi anni. Nell'ambito della rendicontazione prevista per

coloro che intendono avvalersi della voluntary disclosure, si tenga conto che vige la norma convenzionale per tutte le banche svizzere che vieta l'allestimento di dichiarazioni destinate all'autorità fiscale straniera invierire oppure anche solamente incomplete.

D'altra parte, invece, il divieto di applicabilità retroattiva continua a valere in assoluto in materia penale, anche, per esempio, riguardo all'applicabilità del ricalaggio del provento di infrazioni fiscali gravi, alla quale sta lavorando il Parlamento svizzero allo scopo di anticipare la sua entrata in vigore rispetto alla data in cui si presenteranno gli esaminatori del Global Forum: è esclusa ogni applicazione retroattiva per il reato di ricalaggio in materia fiscale, come previsto addirittura esplicitamente nel nuovo testo di legge. Magra consolazione: infatti, a partire dall'entrata in vigore di questa nuova norma penale, qualsiasi comportamento costitutivo di ricalaggio, come per esempio un bonifico bancario, un prelevamento e simili, può essere considerato costitutivo di ricalaggio punibile, nella misura in cui il funzionario di banca oppure un altro intermediario finanziario fosse a conoscenza che gli averi patrimoniali in questione, nel passato, fossero stati accumulati grazie a frodi fiscali gravi. Infatti, questa novità legislativa renderà possibile per le autorità penali straniere richiedere documenti nell'interesse di procedimenti penali avviati all'estero per titolo di ricalaggio del provento di infrazioni fiscali gravi, però esclusivamente riguardo a comportamenti tenuti dopo l'entrata in vigore del nuovo reato di ricalaggio di carattere fiscale. È proprio in vista di questa nuova situazione che, in generale, le banche operative nel territorio svizzero hanno fortemente limitato il potere di disporre dei propri clienti contribuenti all'estero riguardo ai prelevamenti in contanti, ai bonifici a favore di conti intestati a società di sede oppure presso banche in paesi off-shore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accordi bilaterali e piattaforme multilaterali. Situazione e prospettive

La residenza all'estero non coprirà più segreti

Marco Bellinazzo
Davide Rotondo

Il cerchio contro l'evasione fiscale internazionale e i paradisi off shore si sta stringendo mese dopo mese rendendo le procedure di voluntary disclosure sempre più appetibili per evitare o ridurre i rischi di sanzioni gravi. L'insieme di accordi bilaterali e piattaforme multilaterali fondate sul Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) e lo scambio automatico dei dati multilaterale tra le Autorità fiscali - Crs (Common Reporting Standard) infatti stanno rapidamente abbattendo le barriere, i vincoli e le inerzie politiche che finora riducevano significativamente la probabilità di essere intercettati.

L'adesione a questi regimi di paesi come ad esempio Svizzera, Austria e Lussemburgo, per citare solo quelli più vicini alle nostre frontiere, confermano la percezione di un contesto - non solo politico - profondamente cambiato. La comunità internazionale si sta muovendo in un'ottica di lotta all'evasione fiscale indirizzata a livello globale dal G20 e coordinata normativamente dall'Ocse.

L'efficacia dello scambio automatico dei dati è forse ad oggi conosciuto appieno ai soli intermediari impegnati nelle attività di adeguamento. Le autorità fiscali riceveranno dagli intermediari finanziari (banche, assicurazioni, fondi di investimento) operanti sul proprio territorio i dati anagrafici e finanziari di tut-

ti i clienti con residenza fiscale estera, "scambiandoli" con le altre Autorità fiscali dei paesi aderenti. Ciò consentirà la localizzazione e ricostruzione puntuale dei capitali investiti all'estero. Il piccolo imprenditore di frontiera, ad esempio, che negli anni ha distrutto una parte dei propri proventi e li ha depositati ed investiti presso un Istituto Bancario in Svizzera, a fronte del primoscambio di dati dell'Autorità

NELLA RETE

Lo scambio automatico riguarderà i dati anagrafici e finanziari di tutti i clienti di banche, assicurazioni e fondi

svizzera con l'agenzia delle Entrate, sarà intercettato e la sua posizione (conti correnti, conti deposito, polizze vita assicurative, quote di fondi di investimento, etc) presumibilmente fatta oggetto di accertamento. L'Autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service - Irs) con l'emanazione della normativa Fatca sarà la prima a beneficiare dei dati segnalati dagli Intermediari finanziari esteri; infatti a partire dal settembre 2015 con cadenza annuale, inizierà a ricevere informazioni circa i soggetti residenti relativamente al 2014.

Nel caso italiano, sulla base dell'accordo bilaterale Fatca firmato con gli Usa (denominato

IGA 1), la trasmissione dei dati sarà reciproca e pertanto la nostra Agenzia riceverà le informazioni dei soggetti italiani con capitali investiti presso istituti finanziari Usa.

A partire dal settembre 2017 (dal 2018 per alcuni paesi tra cui la Svizzera e l'Austria) -relativamente ai capitali investiti nell'anno precedente - è previsto invece il primo scambio sulla base dell'accordo Crs (Common Reporting Standard) che vede ad oggi già circa 100 paesi coinvolti di cui 52 tra cui, ad esempio, l'Italia, la Svizzera e alcuni dei principali paradisi fiscali, aver già sottoscritto l'accordo e una quarantina aver ufficializzato la volontà di adesione.

Il Crs metterà nelle condizioni ad esempio l'Autorità fiscale italiana di integrare le informazioni ricevute dall'Irs con le altre Autorità fiscali estere relativamente ai soggetti italiani: nome, indirizzo, Tax Identification Number, data e luogo di nascita, numero di conto, dati identificativi della società nel caso di soggetti giuridici, saldo della posizione finanziaria, ricavi lordi, interessi finanziari e dividendi liquidati, come sottolineato precedentemente, verificare a quel punto la congruenza tra il quadro RW della dichiarazione circa i capitali detenuti all'estero e le informazioni ricevute dal Crs diventerà per l'Agenzia una prassi operativa di straordinaria efficacia anche preventiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DON'T CRACK UNDER PRESSURE

CHRONOGRAPH
HEUER

TAG Heuer
SWISS AVANT-GARDE SINCE 1860

MONACO CALIBRE 12

Steve McQueen's legacy is timeless. More than an actor, more than a pilot, he became a legend. Like TAG Heuer, he defined himself beyond standards and never cracked under pressure.